

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1518

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, FRACCHIA, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI**

*Presentata il 22 settembre 1987*

### Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituisce uno sviluppo in positivo del progetto, approvato dalla Camera dei Deputati nella IX legislatura, tenendo altresì conto dell'evolversi del dibattito e dei diversi orientamenti nel frattempo maturati.

I proponenti considerano oggi questo testo il punto di approdo, il risultato positivo, concreto e organico, di una lunga elaborazione politica, dottrinarie e legislativa in materia di ordinamento del personale di custodia delle carceri.

In Parlamento il dibattito su questo tema è stato ricorrente intrecciandosi, nel corso di tre legislature, con l'esame della drammatica situazione penitenziaria, in numerosi confronti con il Governo e tra i gruppi parlamentari. E tuttavia la legge

di riforma non è stata approvata nonostante i ripetuti impegni politici e programmatici dei Governi e delle maggioranze che si sono succedute in questi anni.

Anzi, la pratica inveterata dei rinvii e delle inadempienze dell'esecutivo e la persistenza di posizioni e indirizzi di tipo controriformistico hanno ostacolato la discussione dei progetti di legge di iniziativa parlamentare.

Intanto, la protesta crescente e sempre più consapevole degli agenti di custodia, le molteplici iniziative di lotta e di denuncia promosse dai loro organi di rappresentanza, l'assunzione di responsabilità e di impegno da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, i numerosi dibattiti e convegni promossi da regioni,

enti locali, forze politiche, associazioni, con la partecipazione di operatori penitenziari, esperti, parlamentari, magistrati di sorveglianza, hanno fatto maturare nel paese la coscienza della necessità di una riforma organica dell'attuale Corpo degli agenti di custodia e dell'inscindibile nesso tra questa riforma e il risanamento dell'intero sistema penitenziario con particolare riferimento all'attuazione della riforma del 1975 e della recente legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Resta da augurarsi che il Governo esprima concretamente e con atti conseguenti la volontà di giungere presto ad una riforma adeguata non solo alle richieste degli operatori interessati, ma alle esigenze troppo a lungo disattese di rinnovamento delle carceri.

La prima proposta di legge comunista in materia di riforma del Corpo degli agenti di custodia risale al 1977, ma già precedentemente durante la discussione della legge penitenziaria, i gruppi parlamentari comunisti avevano insistente segnalato l'opportunità di procedere ad una riforma contestuale del Corpo degli agenti di custodia ed avevano messo in rilievo le conseguenze negative che tale lacuna avrebbe comportato sulla pratica attuazione della riforma penitenziaria.

Il Corpo degli agenti di custodia continua ad essere disciplinato dal vetusto e autoritario ordinamento di cui al regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dal successivo decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che ne ha disposto la militarizzazione, includendolo tra le forze armate dello Stato.

Questa disciplina è decisamente in contrasto con lo spirito della riforma penitenziaria e con i nuovi compiti che dovrebbero svolgere gli agenti nella gestione degli istituti penitenziari e nei rapporti con i detenuti. In particolare, il richiamato contrasto si manifesta fra un ordinamento penitenziario che direttamente si ispira al principio di cui all'articolo 27, comma terzo, della Costituzione e alle finalità rieducative della pena e una disciplina del personale di custodia che fa

perno su una visione conflittuale dei rapporti fra agenti e detenuti ed appresta strumenti dettati esclusivamente da esigenze repressive.

Una riforma penitenziaria che tende alla risocializzazione del condannato mediante l'individualizzazione del trattamento e la previsione dei contatti con il mondo esterno richiede, sul versante della vigilanza e della custodia, una nuova figura di agente penitenziario. Si deve trattare di un operatore che faccia parte del personale civile dello Stato e si integri con le altre categorie di lavoratori che agiscono all'interno del carcere, non esaurendo le sue funzioni nella attività, certamente essenziale, della custodia dei detenuti, ma concorrendo a pieno titolo alle attività di trattamento e alle finalità rieducative assegnate alla pena.

D'altro canto le attuali condizioni umane e di lavoro degli agenti di custodia sono fin troppo note, ormai, per avere bisogno di puntuale illustrazione. Esse hanno ampiamente occupato la cronaca ed i dibattiti parlamentari; per riconoscimento generale ci si trova davanti ad una situazione che rende gli agenti « reclusi tra i reclusi » ed è tale, quindi, da aggravare le tensioni, l'exasperazione e la conflittualità all'interno degli stabilimenti penitenziari.

Una effettiva riforma del Corpo degli agenti di custodia ha, come punto fondamentale di riferimento, la smilitarizzazione.

Se la riforma penitenziaria deve realizzare il tentativo di rompere la chiusura del carcere collegandolo con la società civile, è chiaro che tale tentativo rischia di rimanere in gran parte vano se la gestione delle carceri rimane sostanzialmente affidata ad un Corpo militare, la cui logica organizzativa conserva necessariamente caratteristiche di separatezza.

Il riconoscimento agli addetti alla custodia delle prerogative che la Costituzione riconosce ad ogni cittadino e lavoratore e del diritto ad una nuova professionalità, ha nella smilitarizzazione il suo fulcro ed è a sua volta condizione perché un nuovo modo di concepire il trattamento dei detenuti diventi obiettivo rag-

giungibile. Non c'è, dunque, riforma penitenziaria senza personale qualificato e inserito in una logica democratica, né può esserci tutela dei diritti dei cittadini detenuti se non c'è tutela dei diritti di cittadini-operatori penitenziari.

Occorre ricordare, inoltre, che, nel quadro delle mille difficoltà e carenze delle strutture carcerarie, la situazione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia occupa un ruolo primario e pregiudica non solo l'attuazione della riforma penitenziaria, ma la stessa sicurezza delle carceri.

L'insufficienza dell'organico rende necessari turni di lavoro massacranti e inaccettabili (dieci e anche dodici ore al giorno), mentre i riposi non superano in genere i due giorni al mese e le ferie sono considerevolmente dilazionate e ridotte.

In queste condizioni, caratterizzate dall'espletamento abituale e sistematico di straordinari in misura considerevole, dalla fatica e dalla tensione nervosa, dalla totale mancanza di libertà, da una situazione di annullamento della personalità dell'agente, che lo priva di ogni diritto, separandolo dalla società e persino dalla famiglia, non fa meraviglia che il reclutamento dia risultati del tutto deludenti.

Il sistema di selezione, notoriamente lento e inefficiente, è anche estremamente irrazionale: da un lato si basa su requisiti di idoneità fisica che in genere non vengono pretesi per l'arruolamento in altri corpi; dall'altro lato, prescinde dalla richiesta di titoli di studio adeguati e dalla valutazione delle attitudini effettive.

Centrale è il problema della formazione professionale degli agenti penitenziari, sia per la parte più specificamente attinente ai particolari e delicati compiti di istituto sia per la necessaria acquisizione di generali principi di cultura istituzionale.

Occorre inoltre riflettere sui mutamenti di carattere sociale, politico e culturale, della popolazione reclusa: il forte abbassamento dell'età media, l'innalzamento del grado complessivo di istru-

zione, il preponderante numero dei giudicabili, la presenza consistente di appartenenti alle grandi organizzazioni criminali, alla mafia e alla camorra, con relativa manovalanza, la massiccia percentuale dei tossicodipendenti.

A contatto con la realtà così complessa e difficile, carica di tensione, di sofferenza, di violenza e di pericoli, gli agenti di custodia vengono immessi con una preparazione che consiste in un corso presso scuole militari dove l'addestramento rischia di esaurirsi nelle marce. Un tale singolare tirocinio, che, oltretutto, richiede spesso mesi di attesa per carenze di scuole, viene riservato a quella categoria di lavoratori penitenziari, i custodi appunto, che, molto più di tutti gli altri operatori del carcere, sono a quotidiano contatto con i detenuti.

La preparazione, inoltre, non può essere limitata al momento dell'accesso al Corpo, ma deve svilupparsi mediante i necessari corsi di qualificazione e aggiornamento, nell'arco dell'intera carriera.

La presente proposta di legge deve inoltre essere vista e inquadrata nel contesto di un rinnovamento più generale, che deve investire l'intero sistema giudiziario penale di cui ne anticipa alcuni elementi importanti.

Le linee fondamentali cui la presente proposta di legge si ispira possono essere così riassunte:

1. sostanziale coerenza con le finalità istituzionali assegnate dalla Costituzione al nostro sistema carcerario;

2. smilitarizzazione del corpo, pur con le peculiarità derivanti dalla sua funzione e conseguente riconduzione dei suoi componenti nell'ambito del rapporto di lavoro proprio degli impiegati civili dello Stato;

3. godimento dei diritti civili e dei diritti di organizzazione sindacale previsti dall'articolo 39 della Costituzione, con esclusione del solo diritto di sciopero, per incompatibilità con la funzione e previsione di un sistema contrattuale capace di valorizzare la partecipazione attiva degli agenti;

4. costituzione di un sistema unificante fra i vari operatori penitenziari basato sulla professionalità e sui rapporti professionali, superando l'attuale ordinamento costruito sulle gerarchie e sulla separazione;

5. decentramento reale, su base regionale, delle funzioni e delle competenze;

6. nuovi principi per una nuova struttura organizzativa della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, tra cui notevolmente importante appare quello che attribuisce la titolarità degli uffici della direzione generale ai funzionari dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e non più ai magistrati. Si è ritenuto utile ed opportuno indirizzarci verso questa sostituzione, poiché i magistrati sono già chiamati a svolgere un'im-

portante funzione nell'ambito dei tribunali di sorveglianza ed inoltre perché i continui avvicendamenti di magistrati negli incarichi direttivi della direzione generale ha dato luogo ad un'azione amministrativa frammentaria e discontinua con conseguenze negative sui risultati complessivi della gestione penitenziaria.

Per quanto riguarda gli organici, le qualifiche e i collocamenti a riposo, ripresentiamo le tabelle già approvate dalla Camera dei Deputati nella IX Legislatura.

Questa proposta di legge consente di stabilire elementi di raccordo tra la riforma del Corpo degli agenti di custodia e il più complessivo riordinamento del personale civile delle carceri e di tutta l'Amministrazione penitenziaria, contribuendo al superamento dell'attuale barriera che divide il personale civile dagli agenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena).*

1. È istituito il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

2. Il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è un Corpo civile alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia e ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.

4. In quanto compatibili con la presente legge o da essa non previste, si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

## ART. 2.

*(Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie).*

1. Il Corpo degli agenti di custodia è disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie è soppresso.

2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge.

## ART. 3.

*(Organizzazione del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena).*

1. Il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena dispone di:

a) centri di selezione;

b) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.

2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzato secondo le modalità di cui al regolamento di servizio.

#### ART. 4.

*(Organici).*

1. Gli organici del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Limitatamente a cinquemila unità di cui alla tabella A, si farà luogo alle relative assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 1991 e solo a partire da tale data sarà organizzato il servizio di cui al comma 5 dell'articolo 5.

#### ART. 5.

*(Compiti istituzionali).*

1. Il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena espleta tutti i compiti conferitegli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.

2. Il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena attende ad assicurare l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce la sicurezza all'interno degli istituti di prevenzione e di pena; partecipa alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati.

3. I compiti del Corpo sono espletati all'interno degli istituti penitenziari e lungo i confini perimetrali degli stessi.

4. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena non possono essere impiegati in compiti

che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.

5. Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura.

#### ART. 6.

*(Organizzazione della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena).*

1. Nell'ambito dell'amministrazione della giustizia la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena provvede secondo le direttive e le disposizioni del Ministro di grazia e giustizia:

a) all'attuazione delle misure limitative e privative della libertà personale e all'esecuzione delle misure alternative e sostitutive alla detenzione;

b) alla direzione e all'amministrazione del personale penitenziario;

c) alla gestione patrimoniale e all'amministrazione dei servizi tecnici logistici.

2. Alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è assegnato un segretario generale per l'espletamento delle funzioni di coordinamento delle attività degli uffici e di gestione del personale. Il segretario generale è prescelto tra i dirigenti superiori dell'Amministrazione penitenziaria.

3. La determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia avendo riguardo:

a) all'unità di indirizzo e alla tempestività nell'attuazione dei programmi e delle direttive;

b) all'attuazione di una gestione unitaria di tutto il personale penitenziario;

c) all'attuazione del decentramento di cui all'articolo 7;

d) all'attuazione del trattamento, delle misure alternative e sostitutive alla detenzione;

e) ai rapporti con gli enti locali, le regioni e il servizio sanitario nazionale;

f) alla documentazione e allo studio;

g) alla formazione e all'aggiornamento del personale penitenziario;

h) alla specificità dell'area penale minorile.

4. Alla direzione degli uffici sono preposti dirigenti superiori dell'Amministrazione penitenziaria.

#### ART. 7.

*(Organi amministrativi periferici).*

1. È istituito in ogni regione il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta è istituito un solo provveditorato.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione delle competenze e alla organizzazione del provveditorato regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) inquadramento del provveditorato regionale come organo periferico della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

b) previsione delle competenze, da esercitare con ampia autonomia, secondo le direttive e i programmi disposti dalla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena in materia di personale, istituti e servizi penitenziari, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni e il servizio sanitario nazionale, nell'ambito regionale.

c) abrogazione delle norme relative alla competenza del procuratore generale della Repubblica e del procuratore della Repubblica di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

d) preposizione a capo del provveditorato di un dirigente superiore dell'Amministrazione penitenziaria.

ART. 8:

*(Personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena).*

1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena espleta i servizi di istituto con parità di attribuzione, di funzione, di trattamento economico e progressione di carriera.

2. Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

3. Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

- a) ruolo degli ispettori;
- b) ruolo dei sovrintendenti;
- c) ruolo degli agenti e degli assistenti.

ART. 9.

*(Bandiere e beni del Corpo — Armamento — Uniformi).*

1. Le bandiere e le decorazioni del disciolto Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del disciolto Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

3. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

5. Sulle divise uniformi le stellettoni sono sostituite dall'emblema della Repubblica italiana.

#### ART. 10.

*(Esonero dal servizio militare di leva e richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale).*

1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il servizio civile prestato dal personale effettivo ed ausiliario del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena per non meno di dodici mesi, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto, quale adempimento degli obblighi di leva.

#### ART. 11.

*(Doveri di subordinazione).*

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena

hanno dovere di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del Ministro di grazia e giustizia;
- b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
- c) del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena;
- d) del dirigente dell'ufficio del personale dell'istituto di prevenzione e di pena;
- e) dell'ispettore distrettuale;
- f) del direttore dell'istituto;
- g) dei superiori gerarchici.

2. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena hanno dovere di subordinazione funzionale nei confronti del prefetto, del questore e delle altre autorità dello Stato, secondo le disposizioni di legge.

#### ART. 12.

*(Ordine gerarchico e rapporti funzionali).*

1. L'appartenente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che

al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

5. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti di dipendenza funzionale.

#### ART. 13.

*(Orario di servizio).*

1. L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è fissato in 36 ore settimanali, da ripartire in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

2. Gli appartenenti al Corpo, quando esigenze eccezionali lo richiedano, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario di servizio, con diritto a compenso per il lavoro straordinario.

3. I limiti massimi individuali per prestazioni di lavoro straordinario, comprese le maggiori prestazioni risultanti dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornaliero, non possono superare annualmente le centoventi ore. I limiti di spesa sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Con la stessa procedura di cui al comma 3 possono essere apportate variazioni ai limiti di orari massimi di cui al medesimo comma esclusivamente per casi di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

5. Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

6. Quando per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, deve essere recuperato entro le quattro settimane successive.

7. Il personale che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha di-

ritto a godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione nel termine previsto dal comma 6.

ART. 14.

*(Trattamento economico).*

1. Il trattamento economico del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è determinato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri sulla base di accordi triennali stipulati ai sensi dell'articolo 21.

2. Il trattamento economico del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesta, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.

ART. 15.

*(Ordinamento del personale).*

1. Il Governo della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 20, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

1) ruolo degli agenti ed assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo;

2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente principale; sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore principale; ispettore capo;

b) determinazione per ciascun ruolo nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni, secondo i seguenti principi:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con i margini di discrezionalità inerenti alle qualifiche possedute. Gli agenti e gli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria. Agli assistenti capo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le stesse mansioni esecutive conferite agli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, ma con un maggiore livello di responsabilità. Ai sovrintendenti può essere affidato nell'ambito di un reparto, il comando di una unità operativa o del reparto stesso quando nell'istituto non vi sia personale del ruolo degli ispettori. I sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto nonché di comando di unità operative e di reparti. Gli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria. L'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi di istituto. L'ispettore destinato a capo del personale del Corpo negli istituti penitenziari partecipa, personalmente o a mezzo di un suo delegato, alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

c) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione del concorso pubblico per esami; per l'ammissione ai con-

corsi per agenti e assistente e per sovrintendente è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto di posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

2) previsione del concorso riservato;

3) previsione di corsi di formazione;

4) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianità e merito o per merito comparativo;

d) determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella A allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianità di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro, e composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio del personale degli istituti di prevenzione e di pena, da quattro altri dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dai sindacati del Corpo delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 20;

e) determinazione delle cause di cessazione dal servizio, di richiamo in servizio, di riammissione in servizio, secondo i seguenti criteri:

1) le cause di cessazione dal servizio del personale di cui alla presente legge sono quelle previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato approvato dal

Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Per i trattamenti previdenziali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, e le altre disposizioni che prevedono condizioni di migliore favore. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella C allegata alla presente legge;

2) per eccezionali esigenze di servizio e per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile di un anno, il Ministro di grazia e giustizia può, con l'assenso degli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nel Corpo e che non siano collocati a riposo per raggiunti limiti di età;

3) la riammissione in servizio è disciplinata dall'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità;

f) determinazione delle norme relative agli scrutini, ai rapporti informativi, agli organi competenti ad esprimere i giudizi, alle promozioni per merito straordinario.

#### ART. 16.

*(Istruzione e formazione professionale).*

1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente ai ruoli e qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria e del personale appartenente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, sono istituite le scuole di formazione e di aggiornamento.

2. Le scuole di formazione e aggiornamento di cui al comma 1 organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli

istituti e servizi penitenziari, o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale neo assunto;

b) corsi e seminari di aggiornamento che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.

3. La direzione di ogni singola scuola di cui al comma 1 è affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Sulla base di direttive di massima, impartite dal Ministro di grazia e giustizia, la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento delle scuole è affidata ad una commissione paritetica, istituita con decreto ministeriale, composta da rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 20. La commissione paritetica è presieduta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.

5. Alla commissione paritetica compete altresì:

a) la formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico tra docenti e allievi; la previsione e la conduzione delle prove pratiche;

b) la scelta dei docenti. Possono essere chiamati a far parte del corpo docente professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore e inferiore, magistrati, funzionari dell'Amministrazione penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate. I docenti sono scelti sulla base di elenchi formati da una apposita commissione costituita dal provveditore agli studi, dal presidente del tribunale civile e penale della circoscrizione in cui ha sede la scuola, istituto o centro, dal direttore della scuola, istituto o centro. È lasciata facoltà al direttore di ogni scuola, istituto o centro, di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai

fini formativi generali o tecnico professionali, sentita la commissione di cui sopra, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze o funzioni.

6. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonché addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi per gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena. I programmi di formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del servizio presso gli istituti minorili.

7. Gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio, se non per finalità didattiche o per tirocinio pratico, e comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.

8. Al personale appartenente ai ruoli e qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria e al personale appartenente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che partecipa a corsi qualificanti di formazione o aggiornamento professionale, che abbia maturato un'anzianità di cinque anni nella qualifica di appartenenza, viene attribuito uno stipendio annuo lordo pari al 90 per cento di quello della qualifica immediatamente superiore e con pari anzianità.

#### ART. 17.

*(Riserva di posti).*

1. Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria sono riservate le seguenti aliquote di posti:

a) 10 per cento dalla IV alla V qualifica;

b) 10 per cento dalla V alla VI qualifica;

c) 10 per cento dalla VI alla VII qualifica;

d) 10 per cento dalla VII alla VIII qualifica;

e) 10 per cento dalla VIII alla IX qualifica.

2. Di tali riserve possono fruire i candidati interni appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. La partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento consente al personale appartenente ai ruoli e qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria e al personale appartenente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena di partecipare ai concorsi con le riserve previste nel presente articolo e dall'articolo 14 della citata legge n. 312 del 1980, anche in assenza del titolo di studio richiesto nel secondo comma dello stesso articolo 14, salvo altro titolo di studio.

#### ART. 18.

*(Disposizioni relative all'obbligo di residenza e di pernottamento e alla reperibilità).*

1. Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.

2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia consigliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

4. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità di locali.

5. Per particolari e straordinarie esigenze relative alla sicurezza è facoltà del direttore dell'istituto di disporre, sentiti il responsabile del reparto e il dirigente del

provveditorato, il pernottamento obbligatorio del personale del reparto per l'intera durata dell'esigenza.

6. Il responsabile del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio del quale usufruisce a titolo gratuito.

7. Il responsabile del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità nelle ore notturne.

8. A cura e spese dell'Amministrazione gli alloggi di servizio sono provvisti dell'arredamento determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Per eccezionali esigenze di sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di permanere in caserma ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.

10. Sono abrogati gli articoli 49, 130 e 183 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

#### ART. 19.

*(Diritti politici, civili e sindacali).*

1. Gli appartenenti al Corpo hanno il pieno esercizio di tutti i diritti politici, civili e sindacali.

2. Gli appartenenti al Corpo, nello svolgimento delle attività politiche, non possono indossare l'uniforme e sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.

#### ART. 20.

*(Rappresentanze sindacali).*

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena hanno il diritto di associarsi e di aderire liberamente alle organizzazioni sindacali.

2. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena

possono tenere riunioni, anche in divisa, fuori dell'orario di servizio:

a) in locali di pertinenza dell'Amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne stabilisce le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico.

3. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione.

4. Di tali riunioni deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto.

5. Le riunioni devono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale del Corpo è concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.

6. La partecipazione del personale del Corpo alle riunioni è in ogni caso subordinata all'assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

7. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

8. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.

9. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali introdotti per il personale del Corpo, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

10. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena non possono esercitare il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena.

#### ART. 21.

*(Disciplina in base ad accordi).*

1. Sono disciplinate, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla

base di accordi stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative del personale del Corpo e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le seguenti materie:

a) il regime retributivo per i singoli ruoli e qualifiche;

b) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

c) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;

d) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie ed i congedi;

e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;

h) i criteri generali per la soluzione dei problemi inerenti a mense, spacci, locali di soggiorno e pernottamento del personale del Corpo.

#### ART. 22.

*(Accordi decentrati).*

1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui all'articolo 21, sono consentiti accordi decentrati stipulati tra una delegazione composta dal Ministro di grazia e giustizia, che la presiede, o da un suo delegato, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi interessati e da una delegazione com-

posta dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 20.

2. Detti accordi decentrati riguardano in particolare le modalità e i criteri applicativi degli accordi sulle materie di cui all'articolo 21.

ART. 23.

*(Mensa).*

1. È istituita la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, determina annualmente la quota con cui il predetto personale concorre alle spese generali della mensa in base agli accordi di cui agli articoli 21 e 22.

ART. 24.

*(Giurisdizione penale).*

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia.

3. I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla Corte di appello o alla Corte di assise di appello competenti per territorio.

ART. 25.

*(Abbandono di posto o servizio e violazione della sicurezza).*

1. L'appartenente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che abbandona il posto ove si trova di guardia o il servizio di custodia o vigilanza sui detenuti o internati o di sicu-

rezza dell'istituto ovvero viola le disposizioni impartite e dal fatto derivano uno o più evasioni o gravi atti di violenza compiuti da detenuti o internati, l'introduzione nell'istituto di armi o di sostanze stupefacenti o altro danno alla sicurezza dell'istituto, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

ART. 26.

*(Rivolta).*

1. Fuori dall'ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che, riuniti in numero di cinque o più:

a) prendano arbitrariamente le armi o rifiutino di obbedire all'ordine di deporre intimato da un superiore;

b) rifiutino di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.

ART. 27.

*(Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta).*

1. Quando cinque o più appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2. Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

ART. 28.

*(Movimento non autorizzato di reparto).*

1. Il responsabile di un reparto organico del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che, senza spe-

ciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto, è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

## ART. 29.

*(Manifestazioni collettive con mezzi o armi del Corpo).*

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi del Corpo sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

2. La pena è aumentata fino a nove mesi e la multa fino a un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

3. Gli appartenenti al Corpo che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

## ART. 30.

*(Alterazione di armi o munizioni, porto d'armi non in dotazione).*

1. L'appartenente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

2. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma 1.

## ART. 31.

*(Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative).*

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, il pubblico ufficiale che uti-

lizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.

ART. 32.

*(Giudizio direttissimo).*

1. Per i delitti di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

2. Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.

ART. 33.

*(Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale).*

1. A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena e al personale appartenente ai ruoli e qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria è scontata negli stabilimenti penali militari.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia cautelare. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale.

ART. 34.

*(Disciplina e procedimento disciplinare).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto avente valore di legge ordinaria, per la determinazione delle

sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena e per la regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione delle sanzioni disciplinari del richiamo orale, del richiamo scritto, della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione, in ordine crescente di gravità;

b) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

c) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilità di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

d) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

e) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonché un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;

f) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di custodia penitenziaria, renda incompatibile la permanenza del responsabile nel Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena; previsione della destituzione di

diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;

g) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di un rappresentante del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;

h) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso sino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;

i) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

l) previsioni di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle norme delegate.

#### ART. 35.

*(Condono disciplinare).*

1. Le sanzioni disciplinari di Stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo

degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale, sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.

2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.

ART. 36.

*(Ufficiali del Corpo degli agenti di custodia).*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia è transitorio e ad esso si applicano tutte le norme in precedenza vigenti.

2. Nel ruolo transitorio vengono altresì iscritti e collocati, dopo l'ultimo pari grado del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo, gli ufficiali distaccati a prestare servizio nel Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e successivamente sostituito dalla legge 25 giugno 1956, n. 703.

3. Al comandante del Corpo degli agenti di custodia, nelle ipotesi e nelle previsioni di destinazioni di servizio, è conferito il grado superiore o la qualifica corrispondente al grado superiore con effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli ufficiali non possono essere conferite attribuzioni da esercitare nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

5. Il Governo della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare un decreto avente valore di legge ordinaria, con la procedura di cui all'arti-

colo 41 con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda di transitare presso le forze armate dello Stato o presso altre forze di polizia;

b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda di transitare nel ruolo del personale direttivo amministrativo dell'Amministrazione penitenziaria;

c) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda di transitare presso altre pubbliche amministrazioni; in questo caso gli ufficiali vengono iscritti e collocati in un ruolo ad esaurimento;

d) consentire agli ufficiali che abbiano raggiunto l'anzianità minima utile per il conseguimento del trattamento di quiescenza di essere collocati in congedo, con il conferimento di una promozione decorrente dal giorno precedente il collocamento in congedo e con il beneficio di cinque bienni di anzianità;

e) prevedere, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la conservazione delle posizioni giuridiche e della sede di servizio ed il trattamento economico dei gradi e delle qualifiche corrispondenti del personale delle forze di polizia;

f) stabilire, nei casi di cui alle lettere b) e c), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto dell'anzianità già maturata nel grado militare.

6. Gli ufficiali che transitano nel ruolo direttivo amministrativo dell'Amministrazione penitenziaria devono frequentare un corso di qualificazione, la cui durata e i cui programmi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

7. Al compimento con esito positivo del corso, come definito dal decreto di cui al comma 6, gli ufficiali cessano di essere inquadrati nel ruolo transitorio di cui al comma 1.

8. Gli appartenenti al ruolo transitorio di cui al comma 1 sono collocati in un ruolo ad esaurimento per attività amministrativa senza alcuna attribuzione nei confronti del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di

pena. Essi conservano la sede di servizio, le posizioni giuridiche, il trattamento e la progressione economica ed il trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza previsti per le corrispondenti qualifiche e per i corrispondenti gradi degli appartenenti alle forze di polizia, e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

9. Gli appartenenti al ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore al ruolo aperto, nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi già previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

10. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Agli ufficiali collocati a riposo in base al comma 10, è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ed al trattamento economico previsto dal ventunesimo e ventiduesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento di servizio di quattro anni. Il periodo eventualmente eccedente è valutato per l'attribuzione delle successive classi di stipendio.

#### ART. 37.

*(Ricostruzione della carriera  
di talune categorie di personale).*

1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, possono, presentando domanda, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.

3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 già transitati nella carriera di sottufficiale.

5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere della commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614.

7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione di carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie di cui alla tabella annessa alla legge 26 giugno 1980, n. 304.

8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.

9. Il personale di cui al comma 1, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, può essere reintegrato, a domanda, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e dagli eredi aventi diritto.

10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di custodia negli istituti di prevenzione e di pena previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

11. Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.

#### ART. 38.

*(Sostituzione del terzo comma dell'articolo 31 della legge 18 febbraio 1963, n. 173).*

1. Il terzo comma dell'articolo 31 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, già sostituito dall'articolo 8 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente:

« L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni 65 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per avere raggiunto il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 26 o di cui al decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 1976, n. 392, o per infermità proveniente da causa di servizio o, se appartenente a ruolo speciale per man-

sioni di ufficio, sia per aver raggiunto l'età di anni 61 sia in applicazione del terzo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607 ».

ART. 39.

*(Facoltà di transito del personale del soprappreso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nel ruolo dei coadiutori).*

1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano far parte del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono inquadrare, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale anche in soprannumero, salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di servizio posseduta.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere comunque completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande.

3. Alla copertura dei posti di vigilatrice penitenziaria resi così disponibili, si provvede prioritariamente mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione. La graduatoria sarà formata in base al punteggio conseguito dagli aventi diritto a seguito di un colloquio su materie attinenti alle mansioni proprie delle vigilatrici penitenziarie. A parità di punteggio avranno la precedenza coloro che vantano un numero maggiore globale di giornate di lavoro in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie; in caso di parità di merito, si applica l'articolo 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La commissione esaminatrice per la valutazione del colloquio è composta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986.

ART. 40.

*(Trattamento di quiescenza).*

1. Al personale appartenente ai ruoli e qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria e al personale appartenente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione pari ad un quarto del periodo di servizio effettivamente prestato negli istituti di prevenzione e di pena.

ART. 41.

*(Emanazione dei decreti delegati).*

1. Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere, o trascorsi i sessanta giorni, lo schema di decreto legislativo è sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti. Acquisito tale parere o trascorsi trenta giorni senza che esso sia stato espresso, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

## ART. 42.

*(Regolamento di servizio).*

1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 20 della presente legge.

2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, e se compatibili con essa:

a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni, nonché quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

3. In dette disposizioni i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al comma 2 si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

## ART. 43.

*(Abrogazione di norme).*

1. Sono abrogate le norme che limitano o condizionano il diritto di contrarre matrimonio per il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena o che impediscono l'accesso al Corpo ai coniugati.

## ART. 44.

*(Onere finanziario).*

1. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il disciolto Corpo degli agenti di custodia e il soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

2. All'onere derivante dalla presente legge, eccedente quello contemplato dal comma 1, e valutato in lire 140 miliardi per l'anno finanziario 1988, in lire 150 miliardi per l'anno 1989, ed in lire 170 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzazione delle proiezioni per gli stessi anni degli accantonamenti « Provvedimenti per il personale civile penitenziario: Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria » e « Riforma dell'ordinamento degli agenti di custodia » iscritti ai fini del bilancio triennale 1988-1990 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E DI QUELLO DEL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE NEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

CORPO DI POLIZIA PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA		CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA		RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE		Dotazione organica donne
		Qualifica	Livello retributivo	Dotazione organica uomini		
Ruolo degli agenti e degli assistenti	Agente	IV	Guardia	25.075	Vigilatrice penitenziaria	2.267
	Agente scelto		Guardia con più di tre anni di servizio		Vigilatrice con più di tre anni di servizio	
	Assistente	Appuntato con più di sei anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice con più di sei anni di permanenza nella qualifica			
	Assistente capo	Appuntato con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice con più di dodici anni di permanenza nella qualifica			
Ruolo dei sovrintendenti	Vice sovrintendente	V	Vice brigadiere	3.650	Vigilatrice superiore	200
	Sovrintendente		Brigadiere con più di tre anni di permanenza nella qualifica		Vigilatrice superiore con più di tre anni di permanenza nella qualifica	
	Sovrintendente principale		Brigadiere con più di sei anni di permanenza nella qualifica		Vigilatrice superiore con più di sei anni di permanenza nella qualifica	
	Sovrintendente capo		Brigadiere con più di dodici anni di permanenza nella qualifica		Vigilatrice superiore con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	
Ruolo degli ispettori	Vice ispettore	VI	Maresciallo ordinario	498	Vigilatrice capo	46
	Ispettore		Maresciallo capo		Vigilatrice capo con più di tre anni di permanenza nella qualifica	
	Ispettore principale	VI-bis	Maresciallo maggiore	289	Vigilatrice capo con più di sei anni di permanenza nella qualifica	
	Ispettore capo	VII	Maresciallo maggiore scelto	207	Vigilatrice capo con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	
Totale dotazione organica . . .				36.785		3.215

## TABELLA B.

CORPO DI POLIZIA  
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Ispettore capo  
Ispettore principale  
Ispettore  
Vice ispettore  
Sovrintendente capo  
Sovrintendente principale  
Sovrintendente  
Vice sovrintendente  
Assistente capo  
Assistente  
Agente scelto  
Agente

## TABELLA C.

Ruolo degli agenti e degli assistenti	Al compimento degli anni 58
Ruolo dei sovrintendenti .....	Al compimento degli anni 60
Ruolo degli ispettori .....	Al compimento degli anni 60